




CITTA' DI ASTI

**PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12  
in data 28/04/2026**

PROSPETTO DELLE PRESENZE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

<i>Nome e cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Maurizio RASERO	SINDACO	SI
Stefania MORRA	ASSESSORE	SI
Giovanni BOCCIA	ASSESSORE	NO
Loretta BOLOGNA	ASSESSORE	SI
Luigi GIACOMINI	ASSESSORE	SI
Riccardo ORIGLIA	ASSESSORE	SI
Marco GALVAGNO	ASSESSORE	NO
Paride CANDELARESI	ASSESSORE	SI
Eleonora ZOLLO	ASSESSORE	NO
Monica AMASIO	ASSESSORE	SI



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2026

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato art. 1 della legge 147/2013 disciplinano la TARI;
- il comma 702 del medesimo articolo fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la IUC, facendo però salva la disciplina della TARI;

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della TARI;
- l'art. 1, comma 650, della legge 147/2013, a norma del quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il successivo comma 651, in base al quale il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 158/1999;

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- con la deliberazione 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, l'ARERA ha approvato il Metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, recante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
- con la determinazione 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, l'ARERA ha approvato, in attuazione della previsione contenuta nel comma 9.4 della deliberazione del 5 agosto 2025, gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la loro trasmissione, fornendo inoltre chiarimenti applicativi attinenti alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la predetta deliberazione 397/2025/R/RIF;

Considerato che, pur confermando l'impianto generale del metodo tariffario rifiuti dei precedenti periodi regolari, l'ARERA ha introdotto con la deliberazione 397/2025/R/RIF alcuni cambiamenti, tra cui nuove componenti di costo, enfasi sulla qualità in relazione al limite alla crescita, nuovi

adempimenti per gli Enti territorialmente competenti (ETC) e un nuovo meccanismo di approvazione del piano economico finanziario (PEF) da parte dell'Autorità;

Richiamato l'art. 7 della deliberazione 397/2025/R/RIF, il quale disciplina la procedura di approvazione del PEF per il quadriennio 2026-2029, con particolare riferimento alla sua validazione da parte dell'ETC, il quale assume le pertinenti determinazioni tariffarie e rimette all'ARERA il compito di approvare il suddetto PEF;

Richiamato in particolare il comma 7.14 della predetta deliberazione, il quale conferma che, nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano quali prezzi massimi del servizio quelli determinati dall'ETC;

Dato atto che il servizio integrato dei rifiuti è definito dall'ARERA come un insieme di attività riguardanti lo spazzamento e il lavaggio strade, la raccolta e il trasporto, il trattamento, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, nonché la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti e considerato che nel nostro territorio queste attività sono svolte rispettivamente dai seguenti soggetti:

- Asti Servizi Pubblici S.p.A. (ASP)
- Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A. (GAIA)
- Comune di Asti – Servizio gestione tributi, con l'applicazione del regime tributario della tassa sui rifiuti TARI

che devono predisporre e trasmettere all'ETC il PEF per il periodo 2026-2029, contenente i costi per le proprie attività, entro il termine fissato dal comma 7.1 della deliberazione 397/2025/R/RIF;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Asti è presente e operante l'A.T.O. di Area Vasta Astigiano/Consorzio di Bacino Rifiuti dell'Astigiano (CBRA), Ente di governo dell'Ambito Ottimale – Egato, che svolge le funzioni di ETC previste dall'ARERA;

Considerato che i soggetti ASP, GAIA e Comune di Asti/Servizio gestione tributi, in quanto gestori del servizio integrato dei rifiuti, hanno predisposto e trasmesso al CBRA il PEF 2026-2029 per i costi di propria competenza;

Rilevato che in data 27 aprile 2026 il CBRA ha trasmesso a codesto Comune a mezzo PEC (ns. prot. nn. 53385 e 53555) il prospetto PEF del *tool* di calcolo MTR-3\_2026-2029 relativo al Comune di Asti, redatto sulla base dello schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'allegato 1 determinazione 1/DTAC/2025;

Dato atto che il prospetto PEF 2026-2029 in esame, allegato al presente provvedimento (allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale, espone la suddivisione tra costi variabili e costi fissi, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile e il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso;

Rilevato che, con riferimento all'anno 2026, i costi del PEF ammontano complessivamente a € 18.960.041 IVA inclusa e che, con il presente provvedimento, verranno definite le tariffe dell'anno 2026;

Richiamato l'art. 1, comma 653, della legge 147/2013, il quale stabilisce che *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che, ai sensi del predetto comma 654, le tariffe della TARI devono garantire in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 4.5 della determinazione 1/DTAC/2025, ai sensi del quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte, tra l'altro, le entrate relative al contributo corrisposto dal MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, e le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, voci che ammontano complessivamente a € 300.000;

Dato atto che, ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale, l'importo complessivo dei proventi della TARI per l'anno 2026 ammonta a € 18.660.041 IVA inclusa, pari al totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della determinazione 1/DTAC/2025, come si evince dal prospetto allegato 1) al presente provvedimento con riferimento all'annualità 2026;

Preso atto che i sopracitati provvedimenti dell'ARERA attengono alla definizione dei costi del servizio integrato dei rifiuti e quindi alla quantificazione del PEF, documento imprescindibile e propedeutico alla determinazione delle tariffe che restano ancora regolate dalla legge 147/2013 e dal d.P.R. 158/1999 fino a quando non entrerà in vigore il Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti, approvato con la deliberazione 396/2025/R/RIF, recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti;

Ritenuto opportuno ripartire i costi del PEF anno 2026, al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della determinazione 1/DTAC/2025, tra le utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti tra le due macrocategorie di utenze e successivamente, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 158/1999 e dell'art. 1, comma 658, della legge 147/2013, applicare il correttivo a favore delle utenze domestiche, rideterminando così la ripartizione dei costi nella misura del 61,91% a carico delle utenze domestiche e del 38,09% a carico delle utenze non domestiche, come dettagliatamente indicato nel documento "Allegato tecnico per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2026", parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (allegato 2);

Richiamato l'art. 7 del Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio MTR-3 "Corrispettivi per l'utenza finale", ai sensi del quale "7.1 In ciascun anno  $a = \{2026, 2027\}$  e fino alla decorrenza della disciplina introdotta con la deliberazione 396/2025/R/RIF, si applicano le regole di cui al presente articolo. 7.2 A partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e da quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui all'Articolo 2, sono definiti: • l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente; • i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99";

Ritenuto opportuno fissare i coefficienti KA, KB, KC e KD di cui al d.P.R. 158/1999 nella misura riportata nel sopracitato documento "Allegato tecnico per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2026" con valori che rientrano tutti all'interno dei limiti individuati dal predetto d.P.R.;

Tenuto conto che l'articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche avviene sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal regolamento comunale TARI;

Ritenuto pertanto approvare per l'anno 2026 le tariffe della TARI nella misura risultante dall'allegato prospetto "Tariffe della TARI anno 2026" (allegato 3), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione dei criteri stabiliti dal d.P.R. 158/1999 e dei coefficienti riportati nel più volte citato allegato tecnico per la determinazione delle tariffe (allegato 2), al fine di assicurare un gettito del tributo di 18.660.041 pari al totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della determinazione 1/DTAC/2025;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI e relativo allegato A) "Categorie di utenze non domestiche" il quale all'art. 21, comma 3, prevede che *"La tariffa del tributo giornaliero è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata della percentuale stabilita dal provvedimento di approvazione delle tariffe del tributo annuale"*;

Ritenuto opportuno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 663, della legge 147/2013 e della disposizione regolamentare soprarichiamata, fissare anche per l'anno 2026 la maggiorazione in questione nella misura del 5%, in considerazione delle categorie di utenza interessate da occupazioni per le quali è dovuto il tributo giornaliero (periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare);

Richiamate le disposizioni contenute nel predetto regolamento TARI in materia di riduzioni tariffarie previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Tenuto conto che il gettito del tributo anno 2026, al netto delle riduzioni previste dagli artt. 10, 11, 23, 24, 25 e 26 del citato regolamento, dovrà garantire la copertura integrale dei costi del servizio così come risultanti dal PEF riferito all'anno 2026 redatto con il metodo MTR-3, totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della determinazione 1/DTAC/2025, come da documentazione trasmessa dal C.B.R.A. al Comune di Asti in data 27 aprile 2026;

Dato atto che le predette riduzioni tariffarie, direttamente collegate a una minore produzione di rifiuti o a un minor utilizzo del servizio pubblico, sono finanziate all'interno del PEF stesso;

Visto l'art. 1, comma 666, della legge 147/2013, ai sensi del quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Asti, sull'importo del tributo TARI, nella misura del 5%;

Richiamato l'art. 28 "Riscossione" del vigente regolamento comunale TARI, ai sensi del quale il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, secondo le rate e scadenze stabilite annualmente dal Consiglio comunale con la delibera di approvazione delle tariffe, fermo restando che è garantito all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale e la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione;

Ritenuto opportuno, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, fissare le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- prima rata: 30 giugno 2026
- seconda rata: 30 settembre 2026
- terza rata: 2 dicembre 2026

con possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2026;

Considerato che:

- la deliberazione ARERA 386/2023/R/RIF ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta a quanto dovuto per la TARI:
  - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a € 0,10/utenza per anno;
  - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a € 1,50/utenza per anno;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, denominato “bonus sociale per i rifiuti”, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF ha istituito la componente perequativa unitaria *UR3,a*, pari a € 6,00/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti in aggiunta a quanto dovuto per la TARI, a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM del 21/01/2025;

Rilevato che il sopracitato DPCM, prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2025 del bonus sociale per i rifiuti, ha stabilito che tale bonus venga riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di ISEE in corso di validità che soddisfino i seguenti requisiti: nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e che a tali nuclei viene riconosciuta una riduzione del 25% della TARI;

Considerato che con deliberazione 355/2025/R/RIF l'ARERA ha definito le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale per i rifiuti stabilendo, tra l'altro, che il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGATE) trasmette ai comuni entro il 1° marzo di ciascun anno ( $a+1$ ) i dati relativi agli utenti potenzialmente agevolabili e che i comuni, ricevuti i predetti dati, devono individuare le utenze agevolabili all'interno della propria banca dati, effettuare le opportune verifiche, quantificare l'agevolazione spettante nell'anno  $a$  e riconoscerla entro il 30 giugno di ciascun anno ( $a+1$ ) nella prima rata utile;

Rilevato che con deliberazione 123/2026/R/RIF l'ARERA, a integrazione della deliberazione 355/2025/R/RIF e del relativo allegato, fornisce chiarimenti su alcuni aspetti inerenti all'applicazione delle norme in materia di bonus sociale rifiuti prevedendo disposizioni transitorie per l'anno 2026;

#### Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013, ai sensi del quale il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2022, n. 15, ai sensi del quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;
- l'art. 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il quale introduce una modifica al sopracitato art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, prorogando dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale i comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI;
- l'art. 13, commi 15 e 15-bis, del d.l. 201/2011, secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; con decreto del MEF saranno stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui sopra, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi;
- l'art. 13, comma 15-ter, del d.l. 201/2011, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno*

*devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;*

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal dirigente del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 147/2013;

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di dover procedere agli adempimenti attuativi;

Su proposta dell'Assessore competente;

La Giunta, a voti favorevoli espressi all'unanimità, formula la seguente proposta:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERA

1. di prendere atto del PEF 2026-2029 del Comune di Asti, trasmesso dal CBRA in data 27 aprile 2026 a codesto Ente a mezzo PEC (ns. prot. nn. 53385 e 53555) redatto sulla base dello schema tipo predisposto dall'Autorità con determinazione 1/DTAC/2025, allegato al presente provvedimento (allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, in conformità al PEF relativo all'anno 2026, il documento “Allegato tecnico per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2026” (allegato 2), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, e le tariffe della tassa sui rifiuti relative all'anno 2026 indicate nel prospetto “Tariffe della TARI anno 2026” (allegato 3) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
3. di dare atto che le tariffe della TARI, approvate con la presente deliberazione, hanno effetto dal 1° gennaio 2026;
4. di determinare per l'anno 2026 per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 5%;
5. di dare atto che con le tariffe del tributo anno 2026, al netto delle riduzioni previste dagli artt. 10, 11, 23, 24, 25 e 26 del regolamento comunale per la disciplina della TARI, è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come risultanti dal PEF riferito all'anno 2026 redatto con il metodo MTR-3, totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della determinazione 1/DTAC/2025, come da documentazione trasmessa dal CBRA al Comune di Asti in data 27 aprile 2026;

6. di dare, altresì, atto che le predette riduzioni tariffarie, direttamente collegate a una minore produzione di rifiuti o a un minor utilizzo del servizio pubblico, sono finanziate all'interno del PEF stesso;
7. di dare, inoltre, atto che sull'importo del tributo TARI 2026 si applica:
  - il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del d.lgs. 504/1992 nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Asti pari al 5%;
  - la componente perequativa *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a € 0,10/utenza per anno;
  - la componente *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a € 1,50/utenza per anno;
  - la componente perequativa *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti, pari a € 6,00/utenza per anno;
8. di dare atto che, in applicazione delle deliberazioni ARERA 355/2025/R/RIF e 123/2026/R/RIF, è riconosciuto il bonus sociale rifiuti riferito alla TARI dell'anno 2025 in favore degli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57 bis del d.l. 124/2019 e del DPCM 24/2025, e che la suddetta agevolazione è finanziata dalla componente perequativa *UR3,a*, applicata a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti;
9. di fissare le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:
  - prima rata: 30 giugno 2026
  - seconda rata: 30 settembre 2026
  - terza rata: 2 dicembre 2026con possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2026;
10. di dare mandato al Dirigente del settore proponente per gli adempimenti di competenza e in particolare per l'invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Infine, per la motivazione di cui in premessa, dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del d.lgs. 267/2000.